

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1

(Premesse)

Le presenti Norme di Comportamento integrano e non sostituiscono le vigenti disposizioni del “Codice di Comportamento Sportivo” del CONI e sono recepite dall’ordinamento interno della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) in esecuzione dell’art. 37 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori (CNA).

Le presenti Norme di Comportamento costituiscono autorevole fonte interpretativa delle norme del Regolamento di Giustizia della FIP, che non vengono in alcun modo sostituite o modificate.

Art. 2

(Destinatari)

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono tutti i tesserati del CNA a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

Le Norme di Comportamento si applicano, altresì, a tutti i titolari di rapporti di collaborazione o in generale autorizzati a qualsiasi titolo dal Comitato Nazionale Allenatori ad attività tecniche, di formazione, di educazione, di istruzione, di studi e di ricerche, che implicano un contatto diretto con gli atleti.

Per semplicità di trattazione, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni, tutti i destinatari delle Norme di Comportamento in questione saranno denominati “allenatore”.

Art. 3

(Generalità)

L’allenatore deve trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, lealtà, correttezza, onestà e integrità morale che sono il fondamento stesso dello sport.

Chi intraprende l’attività di allenatore deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti.

L’allenatore deve mantenere, durante l’attività, una condotta morale consona al ruolo rivestito, proiettando, anche all’esterno, una positiva immagine del proprio status di allenatore e dei valori etici dello sport da lui rappresentati.

Art. 4

(Efficacia)

Con il tesseramento al CNA si ha piena conoscenza delle presenti Norme di Comportamento la cui ignoranza non può essere invocata a nessun effetto.

Uguale efficacia si ha per tutti i destinatari di cui all’art.2 delle presenti Norme di Comportamento.

Art. 5

(Rispetto dell'ordinamento sportivo)

L'allenatore deve operare nel pieno rispetto dell'ordinamento sportivo e uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in ogni funzione, prestazione o rapporto in ogni modo riferibile alla propria attività e al proprio ruolo.

Art. 6

(Salute e sicurezza)

L'allenatore si deve impegnare a garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione.

L'allenatore deve astenersi da qualsiasi condotta che possa arrecare danno o pregiudicare l'integrità psico-fisica degli atleti; entro i limiti della propria area di competenza e responsabilità, ha il dovere di assicurare l'incolumità degli atleti.

L'attività proposta agli atleti deve essere adeguata all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli esecutori.

L'allenatore, dopo una malattia o infortunio dell'atleta, non deve in alcun modo forzare la partecipazione all'attività agonistica, prima del suo completo recupero psico-fisico.

L'allenatore fornisce le proprie prestazioni nell'ambito delle sue competenze e qualifiche, astenendosi da svolgere attività cui non è stato previamente formato.

L'allenatore deve evitare, nel possibile, di utilizzare metodi di allenamento o tecniche che possano causare infortuni agli atleti, monitorando con la massima attenzione i processi e le metodologie innovative o sperimentali.

Art. 7

(Molestie)

Tenuto conto della posizione predominante e di forte influenza psicologica che ha l'allenatore nei confronti degli atleti, egli deve evitare ogni comportamento equivoco o che possa ingenerare dubbi sulla propria correttezza e integrità morale.

In particolare l'allenatore deve evitare qualsiasi atto o gesto che possa essere fatto rientrare nella categoria delle molestie sessuali, intendendo per questi, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme di Comportamento, anche quegli atteggiamenti che possano in qualsiasi modo influenzare o condizionare la libera scelta sessuale degli atleti.

Anche la creazione di un ambiente offensivo e intimidatorio per fini sessuali, includendo anche il tentativo, rientra tra i comportamenti proscritti.

Art. 8

(Lealtà sportiva)

L'allenatore non deve compiere alcun atto, diretto o indiretto, teso ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

L'allenatore deve conoscere, rispettare e garantire l'osservanza delle regole di gioco della competizione sportiva, non permettendo comportamenti sleali, né tantomeno premiandoli.

Il rispetto delle norme sportive deve essere esteso, sia in allenamento sia nella competizione, anche allo "spirito" delle regole, per sensibilizzare gli atleti ad un comportamento leale e corretto.

Art. 9
(Ambiente violento)

L'Allenatore non deve rilasciare dichiarazioni, né tenere comportamenti atti ad incitare alla violenza o a rappresentarne apologia.

L'allenatore deve astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari, dei loro staff tecnici e dirigenziali.

Costituisce grave mancanza dell'allenatore, ai fini del rispetto delle presenti Norme di Comportamento, il non adoperarsi fattivamente per evitare la creazione di un ambiente offensivo, intimidatorio, vessatorio o violento in genere.

Art. 10
(Dignità)

L'allenatore deve evitare qualsiasi comportamento che possa essere lesivo dell'immagine, della reputazione o della dignità personale di altri soggetti od organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Ai fini del rispetto delle presenti Norme di Comportamento, rientrano tra questa fattispecie anche il rilascio in pubblico di interviste, commenti, opinioni o discorsi, persino sotto forma umoristica, aventi lo stesso risultato lesivo.

Art.11
(Divieto di discriminazione)

All'allenatore è proibito qualsiasi comportamento discriminatorio nei confronti degli atleti in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, agli orientamenti sessuali, all'età, alla condizione psico-fisica-sensoriale, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche. Ai fini del rispetto delle presenti Norme di Comportamento, per discriminazione si intende anche il comportamento o l'atteggiamento dell'allenatore che faccia sentire un atleta più o meno meritevole di attenzione degli altri o privilegiato, in base al proprio status socio-economico o ad altre condizioni.

All'allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, condonare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti e di altri soggetti operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Art. 12
(Civile convivenza)

Il comportamento dell'allenatore deve essere improntato all'osservanza dei principi di civile convivenza, nel rispetto reciproco e garantendo la salvaguardia dei diritti civili e delle libertà delle persone.

L'allenatore deve avere comportamenti, atteggiamenti e usare un linguaggio, sia scritto e sia verbale, consoni al proprio ruolo e improntati al dovuto riguardo nei confronti degli altri, evitando qualsiasi forma di comunicazione offensiva.

Art. 13
(Aggiornamento)

L'Allenatore deve garantire che la propria preparazione sia adatta ai bisogni degli atleti, anche in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo.

L'allenatore deve mantenere un ragionevole livello delle proprie conoscenze dello sport, rendendosi disponibile alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo, disposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro attraverso i propri Organi.

Art.14
(Riservatezza)

I dati che riguardano le persone devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La riservatezza delle informazioni è un bene che l'allenatore tutela, sia direttamente, sia attraverso i propri diretti collaboratori.

Nei casi non chiaramente indicati dalla normativa vigente e la cui diffusione possa avere ricadute negative sull'atleta, l'allenatore deve condividere con quest'ultimo le informazioni che devono rimanere riservate.

Art. 15
(Attuazione, controllo e sistema sanzionatorio)

La FIP garantirà che nessuno, all'interno della Federazione, possa subire ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni alle presenti Norme di Comportamento.

A seguito della segnalazione, gli organi preposti della FIP faranno tempestivamente seguire le opportune verifiche e le eventuali, adeguate, misure sanzionatorie.